



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito denominato MIUR)

e

UIL - Unione Italiana del Lavoro
(di seguito denominata UIL)

*“Rafforzare il rapporto tra
scuola e mondo del lavoro”*

VISTI

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92";

la legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 Giugno 2009, n. 122, recante il Regolamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

il decreto ministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

la Direttiva del MIUR 15 luglio 2010, n. 57, "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";

la Direttiva del MIUR 28 luglio 2010, n. 65, "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87";

la Direttiva del MIUR 16 gennaio 2012, n. 4, "Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88";

la Direttiva del MIUR 16 gennaio 2012, n. 5, "Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87";

l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2017, prot. N. 70 del 23 dicembre 2016;

le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

TENUTO CONTO

- dell'accordo di partenariato 2014-2020 tra l'UE e l'Italia, adottato il 29 ottobre 2014, per lo sviluppo del Paese nell'ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con le strategie di Europa 2020, e, in particolare, dell'obiettivo di "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" (Obiettivo Tematico 10) nella parte in cui favorisce una più agevole transizione dalla scuola al lavoro attraverso l'ampliamento della formazione pratica e la diffusione dell'apprendimento basato sul lavoro, in particolare nel ciclo di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- dei principi stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, nonché dei principi stabiliti nello Statuto della UIL;
- delle prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 in materia di protezione dei dati personali.

PREMESSO CHE

Il MIUR:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire alle studentesse e agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo, per l'acquisizione di competenze e titoli di studio spendibili nel mercato del lavoro in continua evoluzione;
- promuove l'alternanza scuola lavoro, quale strumento formativo comune ai paesi UE;

- promuove specifiche iniziative per il potenziamento delle attività laboratoriali, individuando nelle diverse modalità di apprendimento basate sul lavoro lo strumento in grado di ottimizzare conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in uscita dei diplomati;
- promuove la qualificazione del sistema scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo, favorendo forme di partenariato con Enti pubblici e imprese, anche con l'apporto di esperti esterni per la qualificazione di competenze specialistiche;
- considera necessario contribuire allo sviluppo e all'innovazione tecnologica e produttiva del Paese, attraverso la costruzione di un rapporto virtuoso di confronto e di trasferimento tra il know-how operativo e i saperi disciplinari consolidati, che costituiscono i curricoli scolastici;
- favorisce e sostiene, in coerenza con le priorità strategiche di "Europa 2020", l'acquisizione delle competenze di cittadinanza, anche attraverso interventi mirati e puntuali;
- opera per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze e il riconoscimento delle competenze maturate in diversi contesti, la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado;
- sostiene il ruolo attivo delle scuole nella creazione di un rapporto costruttivo con i territori, allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa;

UIL:

- rende disponibili le professionalità della propria struttura organizzativa, per favorire lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola lavoro;
- intende realizzare sinergie con il sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, per contribuire con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica, scientifica e operativa delle studentesse e degli studenti;
- è interessata a favorire l'alternanza scuola-lavoro, intesa come progetto formativo per le scuole, volto a consolidare l'apprendimento fondato sul saper fare;
- auspica che la definizione del presente Protocollo d'intesa costituisca uno stimolo per l'attivazione di analoghe e ulteriori iniziative di raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro e delle professioni;
- ritiene che l'attenzione alle esigenze del territorio e delle giovani generazioni rappresenti una delle azioni prioritarie sul piano della responsabilità sociale, contribuendo allo sviluppo sociale e alla qualità della vita con iniziative concrete;

TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

Il MIUR e UIL, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione ed il mondo del lavoro, al fine di:

- dare attuazione all'alternanza scuola-lavoro così come definita nelle norme vigenti;
- favorire l'acquisizione da parte delle studentesse e degli studenti di competenze tecnico-professionali, nonché relazionali e gestionali, sulla base di appositi progetti formativi;
- promuovere azioni per l'orientamento dei giovani e per la formazione culturale, tecnica e scientifica realizzata in attività lavorativa, anche attraverso l'apporto di esperti di settore nelle diverse attività didattico-educative collegate all'alternanza scuola-lavoro;
- promuovere, nel rispetto dei Piani triennali dell'offerta formativa adottati dalle scuole nell'ambito della propria autonomia, la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e UIL, per la realizzazione di iniziative educative e formative, rivolte alle studentesse e agli studenti, sulle tematiche riferite al settore dei servizi, alla conoscenza del mondo del lavoro e degli elementi basilari della storia e funzione sindacale, con riferimento al dettato costituzionale;
- promuovere, nel rispetto del Piano nazionale di formazione del personale docente, la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e UIL, per la realizzazione di iniziative formative rivolte al personale scolastico.

Articolo 2 (Impegni comuni delle Parti)

Il MIUR e UIL si impegnano a:

1. attivare iniziative di informazione rivolte alle studentesse e agli studenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche, al fine di rendere i percorsi formativi coerenti con le mutevoli esigenze del mercato del lavoro;
2. attuare iniziative di supporto alla diffusione della cultura dell'alternanza scuola-lavoro, rivolte agli operatori coinvolti nei percorsi;
3. definire iniziative e attività, per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro nelle strutture e nelle sedi della UIL in cui sono erogati informazioni, servizi, assistenza tecnica e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. progettare, in raccordo tra le strutture UIL e le istituzioni scolastiche, esperienze di alternanza scuola-lavoro, definendo come obiettivo condiviso le competenze specifiche da far acquisire alle studentesse e agli studenti;
5. promuovere l'organizzazione di attività di orientamento in uscita a livello territoriale per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione alle prospettive occupazionali offerte dal territorio;

Articolo 3 (Impegni di UIL)

UIL, anche in collaborazione con la UIL Scuola, si impegna a:

- mettere a disposizione, anche attraverso accordi di rete, unità operative e strutture che, a livello territoriale, si rendano disponibili ad accogliere studentesse e studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- attivare un osservatorio del mercato del lavoro, al fine di fornire una conoscenza delle opportunità occupazionali che la realtà socio economico produttiva può offrire;
- attivare esperienze di alternanza scuola-lavoro all'interno delle strutture e dei servizi della UIL, che forniscono assistenza e consulenza, ai lavoratori, ai pensionati, agli inoccupati e disoccupati, ai cittadini e alle cittadine;
- predisporre, all'interno di un piano nazionale, l'elenco delle strutture che si rendono disponibili ad accogliere studentesse e studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro;
- iscriversi nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 107/2015, tenuto presso le CCIAA.

La UIL si avvale dell'esperienza acquisita dalla UIL Scuola in materia di alternanza scuola-lavoro e dall'Irse sulle attività formative e sul raccordo scuola-lavoro per:

- attivare iniziative di informazione rivolte alle studentesse e agli studenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche, al fine di rendere i percorsi formativi coerenti con le mutevoli esigenze del mercato del lavoro;
- proporre iniziative formative dedicate ai tutor interni ed esterni sulle tematiche individuate dal Comitato paritetico di cui art. 5 e, in generale, sui percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- attivare, attraverso le proprie strutture di settore, iniziative di monitoraggio delle attività formative in alternanza scuola-lavoro, della loro ricaduta sui percorsi delle studentesse e degli studenti e della qualità delle azioni di sistema, secondo quanto individuato dal Comitato paritetico di cui art. 5;
- operare nella prospettiva dell'integrazione tra scuola e lavoro, per favorire l'occupabilità dei giovani e una formazione centrata sulla sicurezza personale, sociale e ambientale, attraverso lo sviluppo della consapevolezza all'imprenditorialità individuale e di gruppo, della competenza comunicativa, relazionale, progettuale, della capacità di analisi e di valutazione dei processi esperienziali e dell'orientamento alla costruzione del proprio percorso professionale.

Articolo 4 (Impegni del MIUR)

In riferimento agli ambiti di attività definiti nel presente accordo, il MIUR si impegna a promuoverne e diffonderne i contenuti, favorendo la collaborazione tra gli Uffici scolastici regionali, gli Ambiti territoriali provinciali, le istituzioni scolastiche e il mondo sindacale.

Articolo 5 (Comitato paritetico)

Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico presieduto da un rappresentante del MIUR.

Il Comitato cura in particolare:

- il monitoraggio e la valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro;
- l'organizzazione delle iniziative di informazione e di orientamento di cui all'Art. 2 del presente Protocollo d'intesa;
- la predisposizione ed il monitoraggio delle convenzioni sul territorio relative alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e di UIL;
- il monitoraggio dell'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, in termini di crescita delle competenze professionali acquisite dalle studentesse e dagli studenti, attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio;
- la raccolta delle valutazioni dei dirigenti scolastici, in ordine alle strutture con le quali sono stipulate convenzioni relative alle iniziative di alternanza scuola-lavoro realizzate, con evidenza della specificità, del potenziale formativo e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- l'analisi delle richieste emergenti del mercato del lavoro, al fine di individuare/rimodulare nuovi profili professionali e le connesse competenze, per garantire ai giovani le migliori opportunità di occupazione.

Il Comitato predispone annualmente una relazione da inviare al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e al Segretario generale della UIL, evidenziando le iniziative assunte, i punti di forza e di criticità nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le eventuali modifiche o integrazioni, che si rendano necessarie.

Per la partecipazione ai lavori del Comitato non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.

Articolo 6 (Gestione e organizzazione)

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione cura, con proprio decreto, la costituzione del Comitato paritetico di cui all'Articolo 5, nonché, attraverso l'Ufficio IV, i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate sulla base del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 7 (Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare la più ampia diffusione al presente Protocollo d'intesa presso gli Uffici scolastici regionali e le sedi/unità operative di UIL, con l'obiettivo di favorire la stipula di Convenzioni tra queste ultime e le istituzioni scolastiche.

Articolo 8 (Durata)

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

Dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 11 dicembre 2017

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Il Ministro

Valeria Fedeli

UIL
Unione Italiana del Lavoro

Il Segretario Generale

Carmelo Barbagallo